



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



BONUS 200 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

REQUISITI E CONDIZIONI

Ai nastri di partenza il decreto, del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce i requisiti, le regole e le modalità di accesso al **bonus di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti**. Il provvedimento, atteso a breve in Gazzetta Ufficiale, prevede alcuni requisiti soggettivi e reddituali per l'accesso al beneficio. In particolare, occorre aver percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate dai beneficiari all'INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Gli enti preposti all'erogazione procederanno secondo l'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Chi ne ha diritto

Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una **indennità una tantum** per i lavoratori autonomi e i professionisti nel **limite di spesa di 600 milioni di euro** per l'anno 2022.

Si tratta di una indennità che va ad aggiungersi a quella prevista per i lavoratori dipendenti, i pensionati e altre categorie, sempre previste dal D.L. n. 50/2022, che viene riconosciuta una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti:

- iscritti alle **gestioni previdenziali INPS** e ai professionisti iscritti agli **enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022;



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com
sito: www.studiotributariovalentini.com



2

- che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall'art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;
- che non abbiano percepito nell'anno di imposta 2021 un **reddito complessivo superiore** all'importo di **35.000 euro** per quanto riguarda l'indennità di 200 euro, ed un **reddito non superiore a 20.000 euro** per quanto riguarda la maggiorazione di 150 euro;

Requisito soggettivo

Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo/professionista risulti iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS ovvero a uno degli enti previsti dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/2022.

Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, **Dottori commercialisti**, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, **Consulenti del lavoro**, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI).

Condizione essenziale è la **decorrenza dell'iscrizione**: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al **18 maggio 2022**, con **partita IVA attiva** e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022.

Requisito reddituale

Per beneficiare della prestazione, per un **importo pari a 200 euro**, i richiedenti devono avere percepito un **reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro** disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



3

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un **reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro**, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, **l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.**

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

- essere già iscritti alla gestione autonoma;
- essere titolari di partita IVA attiva;
- aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Condizioni richieste per l'accesso

Per accedere all'indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un **versamento**, totale o parziale, per **la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione** per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data sempre del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

Ammontare dell'indennità



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



4

L'indennità una tantum è pari a **200 euro** con maggiorazione di altri **150 euro** previsti dal decreto Aiuti-ter, come specificato nel paragrafo precedente, ed è corrisposta a domanda.

In analogia con le indennità previste dall'art. 31 e 32, l'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

L'indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari

- all'**INPS** tramite il **servizio online** [Indennità una tantum 200 euro – Domanda](#), accessibile anche tramite il [Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#). Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, **l'indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center**, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- ovvero agli **enti di previdenza** cui sono obbligatoriamente iscritti;

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.

Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere **lavoratore autonomo/libero professionista**, non titolare di pensione;

b) di **non essere percettore** delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



5

c) di **non aver percepito** nell'anno di imposta 2021 un **reddito complessivo superiore** all'importo di **35.000 euro** per quanto riguarda l'indennità di 200 euro, ed un **reddito non superiore a 20.000 euro** per quanto riguarda la maggiorazione di 150 euro;

d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All'istanza deve essere allegata copia del **documento di identità** in corso di validità e del **codice fiscale** nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Modalità di erogazione

Gli enti preposti all'erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l'**ordine cronologico delle domande** presentate e accolte.

Nel caso in cui, in esito ai **controlli**, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la **procedura di recupero** nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

Termini di presentazione della domanda

Dal 26 settembre e fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l'**indennità una tantum** prevista dal decreto-legge 50/2022.

Lo studio resta a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Cordiali saluti.

VALENTINI Rag. Simone